REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 ottobre 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

*****

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dall'art. 11, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Longare (VI) n. 32 del 14 settembre 2026 e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 4904 del 18 settembre 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 27/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

FATTO

Il Comune di Longare, con nota del 18 settembre 2026 a firma del Responsabile affari generali acquisita al protocollo di questa Sezione n. 4904 del 18 settembre 2026, ha trasmesso, con relativi allegati, l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 32 del 14 settembre 2026, concernente l'acquisizione di una quota nella società Pasubio Tecnologia Srl.

Nell'atto consiliare si premette che *"la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione costituisce un obiettivo strategico nazionale, come definito dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024–2026, adottato da AgID, e dalla Strategia Cloud Italia promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN); tali strumenti programmatici impongono anche ai Comuni di dimensioni medio-piccoli l'adozione del principio cloud first, favorendo la migrazione di dati e applicativi verso infrastrutture digitali qualificate, in grado di garantire livelli adeguati di sicurezza, resilienza, continuità operativa e interoperabilità. Il Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, disciplina i requisiti minimi di sicurezza, affidabilità e qualità delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud cui le amministrazioni pubbliche devono fare riferimento, come definito da ACN e AgID nell'ambito della Strategia Cloud Italia. Il quadro normativo in materia di sicurezza informatica (Regolamento UE 2019/881, Direttiva UE 2022/2555 - NIS2, D.Lgs. 138/2024, L. 90/2024) attribuisce alle pubbliche amministrazioni nuove e rilevanti responsabilità in tema di gestione del rischio cyber, protezione dei dati, continuità operativa e governance dei sistemi informativi."* Si afferma, inoltre, che *"il Comune di Longare, in ragione delle proprie dimensioni organizzative e delle risorse professionali disponibili, non è in grado di garantire internamente, in modo strutturato e continuativo, tutte le competenze specialistiche richieste per la gestione evolutiva dei servizi ICT, della cybersicurezza, della migrazione al cloud e degli adempimenti connessi alla normativa nazionale ed europea. L'ipotesi di una gestione diretta "in economia" dei servizi ICT risulta pertanto scarsamente sostenibile sotto il profilo tecnico, organizzativo ed economico (mancando all'interno del comune un CED dedicato) né coerente con gli obiettivi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione del rischio operativo"*.

A seguito di tali premesse, nella deliberazione in esame vengono riportate le seguenti considerazioni, fornendo, ove necessario, l'indicazione delle relative fonti informative, omesse in questa sede per brevità:

- *"Pasubio Tecnologia S.r.l., con sede legale in Schio (VI) – Via XXIX Aprile n. 6, è una società a totale capitale pubblico che opera quale società in house providing ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) erogando servizi ICT strumentali a favore degli enti soci;*

- *la società è partecipata da molteplici enti pubblici locali* (…) *e svolge stabilmente oltre l'80% della propria attività a favore degli enti soci, come da art. 4 dello Statuto societario";*
- *Pasubio Tecnologia S.r.l. costituisce il partner tecnico del Soggetto Aggregatore per il Digitale (SAD) della Provincia di Vicenza, configurandosi come soggetto di riferimento territoriale per il coordinamento delle politiche di trasformazione digitale degli enti locali* (…);
- *la società dispone delle certificazioni ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 14001, nonché della certificazione UNI/PdR 125/2022 per la parità di genere e le pari opportunità* (…);
- *il Datacenter gestito da Pasubio Tecnologia S.r.l. è stato classificato infrastruttura idonea di livello 1 (QI1) da ACN, risultando idoneo alla migrazione e all'ospitalità dei dati ordinari delle pubbliche amministrazioni locali, in piena coerenza con la Strategia Cloud Italia* (…);
- *la società è qualificata come Cloud Service Provider (CSP) della Pubblica Amministrazione ed è iscritta al Cloud Marketplace istituzionale opportunità* (…);
- *Pasubio Tecnologia S.r.l. aderisce all'accordo di rete nazionale tra società in house pubbliche (c.d. «Cerchio ICT in house») che consente la condivisione di competenze, infrastrutture e servizi avanzati, in particolare in ambito cybersecurity* (…)".

Preso atto che *"i servizi ICT rientrano tra quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Longare, nel rispetto del vincolo di scopo di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016"* e che *"l'acquisizione di una quota di partecipazione nella Società Pasubio Tecnologia S.r.l. consente al Comune di Longare di procedere al successivo affidamento diretto in house providing dei servizi ICT"*, vista *"l'opportunità fornita dal Consorzio di Polizia Locale in liquidazione «Valle Agno», con sede a Valdagno (VI) – Corso Italia n. 63, intenzionato a cedere la propria partecipazione a Pasubio Tecnologia S.r.l., in vista della cessazione del consorzio stesso"*, nell'atto si dichiara di ritenere sussistenti le *"condizioni per procedere con l'acquisto della partecipazione societaria Pasubio Tecnologia S.r.l., attualmente detenuta dal Consorzio di Polizia Locale in liquidazione «Valle Agno»"*.

Inoltre, nella deliberazione si dà atto che:

- *"l'operazione non determina distorsioni della concorrenza né configura aiuti di Stato, trattandosi di modello di autoproduzione di servizi pubblici mediante società interamente a controllo pubblico;*
- *l'oggetto sociale della società Pasubio Tecnologia S.r.l. risulta coerente e conforme con le disposizioni del d.lgs. n. 175/2016;*
- *l'affidamento in house providing comporta stabilità e continuità del servizio nel medio-lungo periodo e realizza economie di scala e razionalizzazione della spesa nei servizi oggetto di affidamento;*

- *la sostenibilità finanziaria dell'operazione risulta supportata dalla documentazione economico-finanziaria e dal piano industriale della società;*
- *lo schema del presente atto è stato sottoposto alla consultazione pubblica mediante pubblicazione (a far data dal 05-08-2026 e fino al 31/08/2026) all'Albo Pretorio e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Enti controllati» del comune di Longare".*

Per quanto rileva in questa sede, la richiamata deliberazione consiliare ha disposto:

"1) (omissis);

2) *DI ACQUISIRE la partecipazione al capitale sociale della società Pasubio Tecnologia S.r.l., con sede legale in Schio (VI) – Via XXIX Aprile n. 6 – C.F. e P. Iva 02373540240, mediante l'acquisto della quota societaria del Consorzio di Polizia Locale in liquidazione «Valle Agno», con sede a Valdagno (VI) – Corso Italia n. 63, pari allo 0,82% del capitale sociale;*
3) *(omissis);*
4) *DI DARE ATTO che l'acquisizione della partecipazione è strumentale e prodromica al successivo affidamento in house di servizi ICT del Comune di Longare;*
5) *DI SPECIFICARE che la spesa a carico del Comune di Longare per l'acquisizione di quanto in argomento trova copertura nel Cap. 3450002 - Voce: Acquisizione quote capitale sociale Pasubio Tecnologia, del Bilancio di previsione 2026/2028;*
6) *DI AUTORIZZARE il Sindaco (o un suo delegato) alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'operazione, dando contestualmente mandato ai competenti uffici comunali dell'adozione dei provvedimenti e degli atti inerenti e conseguenti, ivi comprese le trasmissioni di copia della presente ai competenti enti ed organi, tra cui – a titolo esemplificativo – la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Veneto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs n. 175/2016;*
7) *DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs n. 175/2016 della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".*

All'atto consiliare sono allegati: *i)* i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel); *ii)* la "*relazione ex art. 5 D. lgs. 175/2016 e art. 7 del D. lgs n. 36/2023 sulla convenienza e sostenibilità tecnico-economica dell'adesione*"; *iii)* lo statuto societario della Pasubio Tecnologia Srl; *iv)* il regolamento sul controllo analogo; *v)* la relazione del revisore sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 della società Pasubio Tecnologia Srl; *vi)* il Piano industriale 2025-2027.

Esaminato l'atto pervenuto (in particolare il punto 5) del deliberato) e i relativi allegati e rilevata la mancata indicazione dell'importo relativo alla spesa a carico del Comune di Longare per l'acquisizione delle quote in argomento, nonché della relativa copertura a valere sul capitolo indicato 3450002, è stato svolto un approfondimento istruttorio (nota prot. 5490 del 29 settembre 2026).

L'Ente, al riguardo, ha riferito, rispondendo al primo rilievo, che "*nella deliberazione n. 32/2026 è stato tralasciato – per mero errore formale – di indicare il prezzo di acquisto della quota di Pasubio Tecnologia srl, che si anticipa sin d'ora essere di Euro 15.000,00*".

In merito alla copertura della spesa in questione, l'Ente ha provveduto a "*trasmettere la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2026 ad oggetto l'assestamento del bilancio annuale di previsione 2026/2028 completa degli allegati, secondo la quale si provvedeva a stanziare iniziali Euro 10.000,00*" al capitolo 3450002 "*Acquisizione quote capitale sociale Pasubio Tecnologia srl* (…) *in termini di competenza e di cassa* (…)". Alla risposta è stata quindi allegata la "*successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14/09/2026*" con la quale è stata disposta "*l'integrazione allo stanziamento del capitolo 3450002 in premessa citato per ulteriori Euro 5.000,00*". Al riguardo, si dichiara, altresì, che "*Per mera imprecisione, tale ultima deliberazione non è stata materialmente richiamata nella stesura della già citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/09/2026, ad oggetto l'acquisizione di quota di partecipazione della società Pasubio Tecnologia srl per il successivo affidamento in house dei servizi di ICT*".

Con la risposta, l'Ente ha trasmesso anche "*la nota del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno datata 23/07/2026, agli atti del Comune di Longare il 28/07/2026 al n. 8614 prot. com.le, nella quale viene indicato il prezzo di acquisto di Euro 15.000,00 della quota di che trattasi, avente valore nominale di Euro 1.869,15, pari allo 0,82% del capitale sociale*".

Rilevato che nelle premesse della deliberazione consiliare in esame si prende atto della suddetta nota senza fare menzione del prezzo delle quote da acquistare e senza allegare la nota come parte integrante della deliberazione, sono stati chiesti chiarimenti al riguardo, ai quali il Comune di Longare ha dato riscontro dichiarando che "*Di detta nota è stata data comunicazione al consiglio in data 14.09.2026 come desumibile dalle premesse del verbale di deliberazione n. 32/2026 e, in quanto tale, resa conoscibile ai consiglieri nelle forme di legge*".

Con riferimento al prezzo di acquisto della quota in argomento, nella citata richiesta istruttoria è stato anche precisato che "*nel caso sia stato stabilito un sovrapprezzo, è necessario produrre anche la documentazione comprovante la modalità di calcolo e la congruità del sovrapprezzo stesso*". In sede istruttoria l'Ente ha dato riscontro allegando la documentazione fornita da Pasubio Tecnologia srl "*agli atti del Comune di Longare il 17/07/2026 – n. 8239 prot. com.le, con la quale viene trasmessa la valutazione del patrimonio effettuata alla data del 31/03/2025, con riferimento ai dati*

del 31/12/2024, unitamente al foglio di calcolo del sovrapprezzo stabilito per l'ultimo aumento di capitale deliberato con assemblea straordinaria del 17/10/2025. In tale ultimo documento viene evidenziata con campitura verde la parte di capitale detenuto dal Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per un totale di Euro 14.151,10".

Dall'esame del foglio di calcolo sopra menzionato, si evince che in data 17 maggio 2025, la società ha proceduto alla valutazione dell'"*ipotesi di aumento di capitale per ingresso di nuovi soci*", quest'ultimi indicati nei comuni di Verona, Asiago, Lastebasse, Marano Vicentino, Monticello Conte Otto, Nove, Quinto Vicentino, Arsiero, Pedemonte, Unione comuni Basso Vicentino, per un importo a titolo di "*aumento di capitale riservato a terzi*" pari a € 12.374,00, con un conseguente "*nuovo capitale sociale post aumento*" rispetto al capitale sociale al 31 dicembre 2024 (€ 216.222,92), che si attesta a € 228.596,92. Nello stesso documento viene evidenziato il sovrapprezzo unitario pari a € 6,5709.

In merito alla differenza tra il prezzo di acquisto comunicato da parte del Consorzio di polizia locale Valle Agno (come detto, pari a € 15.000,00) e il valore determinato da Pasubio Tecnologia Srl a marzo 2025, con riferimento al 31 dicembre 2024 (€ 14.151,10), pari ad € 848,90 (con un incremento del 6%), l'Ente ritiene sia "*ragionevole*", poiché "*la valutazione del patrimonio effettuata alla data del 31/03/2025, con riferimento ai dati del 31/12/2024 ammonta ad Euro 1.637.000,00. Il rapporto fra valutazione patrimoniale effettuata e patrimonio netto è pari 1,70. Il patrimonio netto risultante dal rendiconto 2025 aggiornato con la riscossione completa dell'incremento del capitale sociale dei nuovi soci oltre al sovrapprezzo azioni, a parità di fondo riserva legale, altre riserve e dell'utile ammonta a Euro 1.066.339,11. Il patrimonio netto così determinato, rivalutato al parametro di 1,70 sopra calcolato porta a una rideterminazione del valore aziendale pari a Euro 1.809.120,78. Tale valore rapportato alla quota dello 0,82% che si intende acquisire, comporta un valore di Euro 14.834,79* (…). *Si evidenzia che tale rideterminazione non intende intervenire con una nuova perizia estimativa, ma costituisce un criterio prudenziale di aggiornamento del valore già determinato da Pasubio Tecnologia S.r.l., fondato sull'assenza di variazioni significative della struttura patrimoniale e operativa della società nel periodo considerato. In base all'analisi, la differenza fra il prezzo di acquisto di Euro 15.000,00 e quest'ultimo valore ammonta ad Euro 165,21"*. Per quest'ultimo importo differenziale, l'Ente non fornisce particolari giustificazioni.

Nella deliberazione oggetto di scrutinio, inoltre, non è stata data indicazione delle eventuali osservazioni pervenute (o dell'assenza delle stesse) a seguito della pubblicazione della deliberazione stessa ai sensi dell'art. 5, co. 2, Tusp.

In risposta alla richiesta di chiarimenti, con nota acquisita al prot. Cdc n. 6104 del 12 ottobre 2026, il Comune di Longare ha dichiarato che non sono pervenute osservazioni sulla proposta di delibera n. 34 del 4 agosto 2026, concernente l'acquisizione della partecipazione in Pasubio Tecnologia Srl, pubblicata in Albo

pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, la cui copia è stata allegata alla nota di risposta.

Si rileva, altresì, che anche nella proposta di delibera oggetto di pubblicazione non è presente il riferimento alla spesa corrispondente al prezzo di acquisto delle quote, anche se nelle premesse si prende atto della nota n. 8614 del 28 luglio 2026 del Consorzio di polizia locale Valle Agno, che tuttavia, da quanto emerge dall'esame della copia trasmessa, non risulta allegata alla proposta stessa.

A seguito dell'operazione approvata con la deliberazione n. 32/2026, trasmessa a questa Sezione per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), il Comune di Longare, acquisendo una quota pari allo 0,82% del capitale sociale, assume la qualità di socio della Pasubio Tecnologia Srl.

DIRITTO

1. Sulla esistenza dei presupposti per l'esame dell'atto deliberativo ai sensi dell'art. 5, Tusp novellato

Come è noto, l'art. 11, co. 1, lett. a), legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, co. 3, Tusp, attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

I tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti sono stati delineati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nella quale si è affermato che "*l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)*".

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che "*la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

Le Sezioni riunite hanno qualificato la funzione in discorso come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli*

esiti".

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, Tusp; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8, Tusp.

Peraltro, l'art. 5, comma 3, Tusp ha limitato il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, come puntualmente ribadito dalle Sezioni riunite, che hanno ulteriormente precisato che "*in questa prospettiva* (...) *si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza* (…). *L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione*" (cfr. Sezioni riunite, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la fattispecie all'esame ricade pienamente tra le ipotesi per le quali le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a rendere il parere previsto dall'art. 5, Tusp novellato, giacché, all'esito dell'operazione, il Comune di Longare acquista la qualità di socio nella Pasubio Tecnologia Srl.

2. Sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, Tusp

Il quadro ordinamentale e fattuale finora tracciato consente di pervenire all'esame dei singoli requisiti previsti dagli art. 5 ss, Tusp, illustrati nei punti seguenti.

Si evidenzia che nella deliberazione consiliare non sono rinvenibili espresse indicazioni circa le tempistiche di perfezionamento dell'operazione rispetto al rilascio del parere da parte di questa Sezione regionale. Tuttavia, al fine di accertare che l'acquisizione non sia ancora avvenuta - condizione indefettibile al rilascio del presente parere - è stata effettuata una visura storica presso il Registro delle imprese, dalla quale si evince che il Comune di Longare, alla data del 21 settembre 2026, non risulta ancora socio della Pasubio Tecnologia Srl.

2.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (artt. 7 e 8, Tusp)

L'atto sottoposto ad esame, concernente l'acquisizione di quote di partecipazione della società *in house* Pasubio Tecnologia Srl mediante l'acquisto della quota detenuta dal Consorzio di polizia locale in liquidazione "Valle Agno", risulta adottato con specifica delibera del Consiglio comunale dell'Ente, conformemente alla modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lett. d) Tusp, richiamata dall'art. 8, Tusp, che disciplina l'acquisto di partecipazioni in società già costituite. L'atto è stato sottoposto a consultazione pubblica, come confermato dall'Ente nella delibera consiliare, mediante pubblicazione della proposta deliberativa a seguito della quale, come precisato dal medesimo Ente con nota trasmessa e acquisita al prot. Cdc n. 6104 del 12 ottobre 2026, non sono pervenute osservazioni.

Il citato art. 8 dispone anche, tramite rinvio al comma 2 dell'art. 7, Tusp, che l'atto deliberativo sia conforme a quanto previsto dall'art. 5, co. 1, Tusp, ovvero che sia "*analiticamente motivato*". A tal fine, l'Ente ha allegato all'atto consiliare, con riferimento all'operazione in argomento, una relazione "*sulla convenienza e sostenibilità tecnico-economica dell'adesione*" alla società Pasubio Tecnologia.

Si rinvia ai punti seguenti per l'esame dei contenuti motivazionali previsti dall'art. 5, comma 1, Tusp.

2.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3, Tusp) e finalistici (art. 4, Tusp)

L'operazione di acquisizione in esame rispetta i vincoli previsti dall'art. 3, Tusp, essendo la forma societaria della Pasubio Tecnologia a responsabilità limitata presente tra le tipologie per cui è consentita la partecipazione delle amministrazioni pubbliche. La società è stata costituita in data 21 dicembre 1993 ed è ad esclusivo capitale pubblico.

Per quel che riguarda il requisito richiesto dal comma 2 dell'art. 3, Tusp ("*Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni*

caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore"), questo è contemplato dall'art. 16 dello statuto societario, mentre all'art. 18 è previsto il Comitato per il controllo analogo.

In merito ai vincoli previsti ai sensi dell'art. 4, Tusp, la verifica delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche involge sia l'oggetto sociale (comma 1) che le attività esercitate dalla società che l'Ente intende partecipare (comma 2).

Con riferimento al primo profilo, nell'atto consiliare si precisa che " *i servizi ICT rientrano tra quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Longare, nel rispetto del vincolo di scopo di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016*", in modo conforme alle previsioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD), ed, in particolare, all'art. 2 (le autonomie locali "*assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*") e al Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). In particolare, l'Ente richiama i contenuti del Piano nella parte in cui stabilisce che "*le amministrazioni locali* (…), *nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i propri Centri per l'elaborazione delle Informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal Regolamento Cloud ACN 21007/24, verso infrastruttura PSN o verso altra infrastruttura della PA già esistente in possesso dei requisiti fissati dallo stesso Regolamento coerentemente con il livello di classificazione dei dati e/o servizi riportato all'interno dell'art. 9. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso servizi cloud qualificati*".

Il Comune di Longare, al riguardo, dichiara che "*l'acquisizione di una quota di partecipazione nella Società Pasubio Tecnologia S.r.l. consente al comune di Longare di procedere al successivo affidamento diretto in house providing dei servizi ICT, beneficiando di quanto segue: esercizio del controllo analogo congiunto tramite il Comitato per in Controllo Analogo; stabilità e continuità del servizio nel medio-lungo periodo; economie di scala e razionalizzazione della spesa informatica; piena coerenza con le strategie nazionali e regionali di digitalizzazione*".

La simmetrica verifica dell'oggetto sociale e delle attività svolte dalla Pasubio Tecnologia Srl è riportata nell'atto consiliare, nel quale si dichiara che "*l'oggetto sociale della società Pasubio Tecnologia S.r.l. risulta coerente e conforme con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016*" e che "*è garantito l'esercizio del controllo analogo congiunto tramite il Comitato per in Controllo Analogo (art. 18 dello Statuto societario)*".

Nello specifico, l'oggetto sociale è rinvenibile nello statuto della società Pasubio Tecnologia Srl. allegato all'atto consiliare, in particolare, all'art. 4, comma 1 laddove si annovera la "*realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della*

funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Comunication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci".

Inoltre, come si legge nelle premesse dell'atto deliberativo, la società "*Pasubio Tecnologia S.r.l. costituisce il partner tecnico del Soggetto Aggregatore per il Digitale (SAD) della Provincia di Vicenza, configurandosi come soggetto di riferimento territoriale per il coordinamento delle politiche di trasformazione digitale degli enti locali, dispone delle certificazioni ISO 9001, 27001, 27017, 27018 e 14001, nonché della certificazione UNI/PdR 125/2022 per la parità di genere e le pari opportunità".* Inoltre, "*il Datacenter gestito da Pasubio Tecnologia S.r.l. è stato classificato infrastruttura idonea di livello 1 (QI1) da ACN, risultando idoneo alla migrazione e all'ospitalità dei dati ordinari delle pubbliche amministrazioni locali, in piena coerenza con la Strategia Cloud Italia, la società è qualificata come Cloud Service Provider (CSP) della Pubblica Amministrazione ed è iscritta al Cloud Marketplace istituzionale opportunità".*

Quanto, invece, all'esercizio del controllo analogo congiunto, l'art. 18 dell'allegato statuto dispone che: *"La società, in quanto affidataria diretta in house providing, è soggetta, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo congiunto di tutti i soci, controllo che viene esercitato attraverso il Comitato per il Controllo Analogo il cui funzionamento è disciplinato da un Regolamento approvato nel medesimo testo da tutti i soci, nel contesto di detto Comitato ogni socio dispone di voti 1 (uno) indipendentemente dalla propria quota di partecipazione al capitale sociale della società".*

2.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp)

In merito al parametro della "*sostenibilità finanziaria*", le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredate da note esplicative e indicatori di bilancio), che deve soddisfare i requisiti dell'affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'amministrazione procedente, nel caso di specie l'ente locale, e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, deve essere verificata sia la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'amministrazione procedente sia l'osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

La verifica della sostenibilità finanziaria deve aver ad oggetto il piano finanziario, nella sua completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Nella fattispecie in esame, l'atto deliberativo, sotto il profilo soggettivo, riferisce che, al fine di acquisire la partecipazione in argomento, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 luglio 2026 sono state apportate variazioni di assestamento generale di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ed è stata contestualmente disposta anche la variazione al DUP 2026-2028. La copertura finanziaria dell'operazione è stata disposta con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 14 settembre 2026, che riporta *"la spesa a carico del Comune di Longare per l'acquisizione di quanto in argomento trova copertura nel Cap. 3450002 -Voce: Acquisizione quote capitale sociale Pasubio Tecnologia, del Bilancio di previsione 2026/2028"*.

In sede istruttoria è stata verificata la situazione del Comune di Longare, che ha conseguito, nell'esercizio 2025, valori positivi del risultato di cassa (€ 1.894.544,21) e di amministrazione (€ 3.314.585,25), nonché un avanzo disponibile pari a € 639.614,83 (come risulta dal rendiconto trasmesso alla BDAP).

Con riferimento all'operazione (profilo oggettivo), il "*piano industriale 2025-2027*" della società Pasubio Tecnologia Srl, allegato all'atto oggetto di scrutinio, espone informazioni relative alla società, al contesto del mercato locale e alla pubblica amministrazione in cui opera, nonché i dati sul conto economico previsionale.

I dati economici di previsione della società, relativi agli esercizi 2025, 2026 e 2027, riportati nel piano industriale, presentano risultati in utile, "*coerentemente con lo sviluppo del piano e delle progettualità previste nel prossimo biennio*", tenuto conto, altresì, "*dei servizi di assistenza informatica erogati al comune di Verona e ai nuovi soci a partire dal 2026*".

Dal punto di vista economico-finanziario, in ordine alla solidità e alla salute della società, l'Ente, preso atto dei bilanci della società Pasubio Tecnologia Srl relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025, nell'atto deliberativo espone alcuni indicatori, in particolare, il totale del valore della produzione, i ricavi delle vendite e delle

prestazioni e l'utile di esercizio. I suddetti dati presentano un andamento in crescita dei ricavi conseguiti e un risultato di esercizio costantemente in utile.

In merito al piano industriale per il periodo 2025-2027, occorre evidenziare, tuttavia, che l'orizzonte temporale preso in considerazione appare non solo esiguo ma anche in parte trascorso. Infatti, nel lasso di tempo intercorso tra la stesura del piano suddetto e la trasmissione della presente richiesta di parere, avvenuta nel mese di settembre 2026, è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2025, depositato dalla Pasubio Tecnologia Srl, dal cui esame si desume il conseguimento di un risultato di esercizio (pari a € 7.768) inferiore a quello stimato nel piano (€ 83.147).

Sul punto, in sede istruttoria, l'Ente è stato invitato a riferire se, alla luce del risultato inferiore alle previsioni del piano industriale nell'esercizio 2025, abbia effettuato eventuali, ulteriori valutazioni della convenienza economico-finanziaria dell'operazione.

Al riguardo, il Comune di Longare, nella risposta acquisita al prot. Cdc n. 5933 del 2 ottobre 2026, ha affermato che "*Pur trattandosi di uno scostamento significativo se rapportato esclusivamente al risultato netto preventivato, la sua rilevanza deve essere correttamente letta e valutata in rapporto alle dimensioni complessive della gestione societaria* (…).

Rapportando i valori ai ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio 2025:

- *il risultato previsto di euro 83.147 avrebbe rappresentato circa l'1,60% dei ricavi;*
- *l'utile effettivamente conseguito, pari a euro 7.768, rappresenta circa lo 0,15% dei ricavi;*
- *il differenziale di euro 75.379 rappresenta circa l'1,45% dei ricavi.*

Lo scostamento è dunque rilevante rispetto al valore dell'utile programmato, ma presenta un'incidenza limitata rispetto al volume complessivo dei ricavi e al valore della produzione. È inoltre opportuno evidenziare che l'esercizio non si è chiuso in perdita. La Società ha conseguito un risultato positivo, superiore a quello dell'esercizio precedente, nel quale l'utile era stato pari a euro 3.399.

Anche i ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano in crescita, essendo passati da euro 5.011.733 nel 2024 a euro 5.211.430 nel 2025, con un incremento di euro 199.697, pari a circa il 3,98%.

La mancata realizzazione dell'utile previsto non è stata pertanto determinata da una contrazione dell'attività societaria o da una perdita di fatturato, ma principalmente dalla minore marginalità registrata nell'esercizio".

Il Comune nella risposta ha evidenziato gli elementi che ritiene abbiano inciso sullo scostamento del risultato previsto dal piano rispetto al risultato effettivo dell'esercizio 2025. Tra questi, sono menzionati gli effetti scaturenti dal "*differimento agli esercizi successivi di parte degli effetti economico-finanziari delle attività*" ancorché, in parte, le attività del PNRR in corso abbiamo, in realtà,

trovato espressione nel bilancio di esercizio 2025 come componente positiva (riepilogati tra i ricavi come "*fatture da emettere per euro 806.245"*).

Si fa menzione, inoltre, della crescita del costo del personale tra le componenti che hanno influito sul mancato raggiungimento dell'utile previsto, "*passato da euro 1.422.312 nel 2024 a euro 1.695.762 nel 2025*". Tuttavia, anche questo elemento non spiega il mancato raggiungimento dell'utile previsto per l'annualità 2025 dal piano industriale, nel quale era stato imputato un importo ben più elevato del costo del personale, pari a € 1.780.000. Pertanto, la riduzione del costo del personale a consuntivo 2025 ha avuto, semmai, come conseguenza una riduzione dello scostamento evidenziatosi rispetto all'utile preventivato e non un aggravamento dello stesso.

Piuttosto, si osserva che il costo dei servizi sostenuti nel 2025 dalla società Pasubio Tecnologia Srl è pari a € 2.601.206, attestandosi su un valore superiore del 57% rispetto agli stessi costi previsti nel piano industriale (€ 1.659.270). Indubbiamente, tale aumento non può che aver avuto un impatto negativo sull'utile di esercizio 2025 e, pertanto, sul suo scostamento rispetto alle previsioni del piano.

Passando all'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale della società Pasubio Tecnologia Srl, l'Ente precisa che*: "La minore redditività registrata nel 2025 non ha determinato una situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario.*
La Relazione sul governo societario (relazione al bilancio 2025) presenta, per l'esercizio 2025, i seguenti indicatori:

Indicatore	*Valore 2025*
Indicatore di liquidità	*1,00*
Indice di disponibilità	*1,17*
Indipendenza finanziaria	*0,30*
DSCR prospettico	*7,84030*

L'indice di liquidità è pari al valore considerato fisiologico, mentre l'indice di disponibilità si colloca all'interno dell'intervallo ritenuto soddisfacente. L'indipendenza finanziaria risulta superiore al valore di riferimento indicato nella Relazione.
Il DSCR prospettico, calcolato sul periodo indicato nella Relazione sul governo societario, presenta un valore pari a 7,84030, ampiamente superiore all'unità e quindi indicativo della capacità prospettica della Società di sostenere il servizio del debito.
Sulla base dell'analisi complessiva degli indicatori, la Relazione sul governo societario rileva:

- *una struttura delle fonti e degli impieghi solida;*
- *una struttura finanziaria equilibrata;*
- *un discreto livello di autonomia finanziaria;*
- *un patrimonio netto adeguato rispetto alle fonti durevoli;*
- *l'assenza di condizioni riconducibili a una crisi aziendale.*

Il bilancio 2025 precisa inoltre che non sussistono squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario, che ricorrono le condizioni per la continuazione dell'attività e che non sono emerse significative incertezze rispetto alla continuità aziendale".

Anche la "*Valutazione complessiva*", svolta dall'Ente nella risposta all'approfondimento istruttorio, non appare del tutto condivisibile, in quanto, benché volta ad attestare la solidità economico-patrimoniale della società, non entra nel merito della necessità di effettuare proiezioni aggiornate del piano industriale, il quale, alla luce dei risultati accertati nel primo anno, avrebbe dovuto essere rivalutato ed esteso almeno di una annualità, anche considerando l'esiguità dell'orizzonte temporale (triennio). Ciò, per consentire agli enti aderenti ulteriori considerazioni, in termini di sostenibilità finanziaria, sul profilo oggettivo dell'operazione.

La Sezione, nel prendere atto delle ulteriori valutazioni effettuate dall'Ente, ritiene tuttavia necessario che, nella scelta di adesione, si tenga in opportuna considerazione quanto emerso dall'evoluzione effettiva dei costi e dei ricavi e dallo scostamento sui risultati previsti. Il Comune di Longare, pertanto, dovrà vigilare affinché le condizioni che garantiscono la sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione siano effettivamente mantenute nell'orizzonte temporale previsto, assicurando, altresì, che sia garantita la neutralità finanziaria dell'operazione sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

Rimane all'evidenza in capo al Comune medesimo, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

2.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp)

L'art. 5, commi 1 e 3, Tusp impone che la motivazione dia conto della funzionalità della soluzione adottata rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata), con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Con riferimento alla soluzione della gestione diretta, nella deliberazione oggetto di scrutinio viene evidenziato come l'Ente, "*in ragione delle proprie dimensioni organizzative e delle risorse professionali disponibili, non è in grado di garantire internamente, in modo strutturato e continuativo, tutte le competenze specialistiche richieste per la gestione evolutiva dei servizi ICT, della cybersicurezza, della migrazione al cloud e degli adempimenti connessi alla normativa nazionale ed europea*. L'*ipotesi di una gestione diretta «in economia» dei servizi ICT risulta pertanto scarsamente sostenibile sotto il profilo tecnico, organizzativo ed economico (mancando all'interno del*

comune un CED dedicato) né coerente con gli obiettivi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione del rischio operativo".

Pertanto, considerati gli elementi citati nelle premesse dell'atto e sopra richiamati, il Comune di Longare ha valutato "*con interesse la partecipazione a detta società strumentale a totale capitale pubblico, specializzata nel settore informatico, sicurezza urbana e monitoraggio*".

Nella "*relazione ex art. 5 D. lgs. 175/2016 e art. 7 del D. lgs n. 36/2023 sulla convenienza e sostenibilità tecnico-economica dell'adesione*", l'Ente dichiara di utilizzare, attualmente, una piattaforma gestionale in modalità *Software as a Service* (SaaS), che supporta le principali attività amministrative e gestionali, sostenendo una spesa annua con l'attuale fornitore pari a € 42.060,00. Inoltre, il Comune sostiene spese per servizi infrastrutturali e sistemici (assistenza *hardware* e *software*, amministrazione di sistema e *disaster recovery*, assistenza VPN e trasferimento dati verso altri enti, servizio *Google workspace*) per un importo annuo pari a € 17.926,00.

Il ricorso ai servizi di Pasubio Tecnologia Srl riguarda le attività di gestione e supporto dell'infrastruttura ICT, sigla con la quale si fa generalmente riferimento ai servizi di "*information and communication technology*", compresivi degli *hardware*, dei *software* e delle reti che gestiscono i dati nelle varie fasi della raccolta, elaborazione, archiviazione e trasmissione.

Vengono elencati, in particolare, i seguenti servizi:

- *"fornitura e assistenza applicativi in cloud saas;*
- *assistenza utenti e help desk;*
- *gestione delle postazioni di lavoro;*
- *gestione della rete dati e degli apparati di comunicazione;*
- *gestione firewall e sicurezza perimetrale;*
- *amministrazione dei sistemi;*
- *gestione server e ambienti virtualizzati;*
- *servizi di backup;*
- *disaster recovery;*
- *monitoraggio infrastrutturale;*
- *gestione degli incidenti informatici;*
- *supporto alla cybersecurity;*
- *supporto al responsabile per la Transizione Digitale;*
- *gestione del Centro Elaborazione dati;*
- *supporto alla continuità operativa;*
- *migrazione dei server locali presso il Data center di Pasubio tecnologia".*

Nella relazione si afferma, inoltre, che l'affidamento *in house* a Pasubio Tecnologia Srl presenta significativi vantaggi tecnico-organizzativi ed economici. In ordine ai primi, si cita l'unificazione della *governance* ICT, ossia la garanzia di

avere un unico soggetto responsabile della gestione complessiva dell'infrastruttura tecnologica, la migrazione del *server* nel *data center* di Pasubio Tecnologia, un presidio specialistico continuativo degli aspetti di sicurezza informativa e migliori livelli di continuità operativa e di *disaster recovery*.

Il ricorso ai servizi della società Pasubio Tecnologia Srl è anche motivato dai vantaggi economici. In particolare, il Comune di Longare dichiara che il costo annuo stimato dell'affidamento dell'assistenza informatica a Pasubio Tecnologia ammonta a € 11.000, oltre Iva, consentendo di generare un risparmio annuo stimato di almeno € 3.740,00 .

A dimostrazione del suddetto risparmio, il confronto tra i costi attuali e successivi all'affidamento alla società Pasubio è stato esposto, nella relazione, con la tabella seguente.

Situazione attuale		**Nuova configurazione**	
Servizio	**Costo annuo**	**Servizio**	**Costo annuo**
Assistenza hardware e software, ADS e DR	Euro 11.940,00	Affidamento Pasubio Tecnologia	Euro 11.000,00
VPN e interscambio dati	Euro 2.800,00		
Totale	**Euro 14.740,00**	**Totale**	**Euro 11.000,00**

Altro risparmio atteso riguarda *"il costo di 40 mailbox da 50 GB risulta pari a Euro 1.980,00 con un risparmio di euro 1.206,00 rispetto all'attuale piattaforma Google Workspace gestita da fornitore esterno"*.

Inoltre, nella relazione si afferma che "[a] *tali benefici economici diretti si aggiungono benefici indiretti non immediatamente quantificabili, derivanti da:*

- *riduzione del rischio operativo;*
- *razionalizzazione dei fornitori;*
- *riduzione degli oneri amministrativi;*
- *maggiore continuità dei servizi;*
- *incremento dei livelli di sicurezza;*
- *possibilità di RTD in forma associata senza ulteriore costo;*
- *disponibilità di competenze specialistiche"*.

In ultimo, anche sul costo del personale, l'Ente ritiene di conseguire dei risparmi di spesa, affermando che, mediamente, il costo orario del personale di Pasubio Tecnologia è inferiore al costo orario del personale di altri operatori concorrenti.

Sempre in ottica comparativa, al fine di verificare la congruità economica dell'affidamento *in house*, l'Ente ha effettuato un confronto tra due soluzioni analoghe. Nello specifico, contemplando i medesimi servizi forniti, il canone annuo offerto da Pasubio Tecnologia (€ 11.787,00) risulterebbe economicamente più conveniente rispetto alla configurazione infrastrutturale qualificata riportata

nel Piano fabbisogni proposto al Comune di Verona (canone annuo pari a € 17.164,12), consentendo un risparmio di € 5.377,12, pari al 31,3%. Analogamente, anche per la migrazione dei dati, l'affidamento a Pasubio Tecnologia comporta un onere inferiore rispetto a quanto stimato, per il medesimo servizio, nell'ipotesi proposta al Comune di Verona.

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori concernenti eventuali rivalutazioni della convenienza economico-finanziaria dell'operazione di acquisizione della partecipazione in Pasubio Tecnologia Srl, alla luce della mancata conferma del risultato d'esercizio previsto nel Piano industriale, il Comune di Longare ha premesso che quanto riferito al riguardo fa "*riferimento agli elementi tecnici forniti da Pasubio Tecnologia con nota del 01/10/2026, acquisita agli atti d'ufficio in data 02/10/2026 – n. 10962 prot. com.le*".

Ha inoltre considerato che "*Il valore proposto del prezzo di acquisto di Euro 15.000,00 può anche essere letto – a livello previsionale – come una spesa da sostenere una tantum, al fine di realizzare le ipotizzate economie dirette annue rispetto alla situazione attuale.* (…) *Se confermato, tale valore consente nel periodo di poco più di tre anni di rientrare nel costo di acquisto della quota. E' evidente che, per gli anni successivi, si dovrebbe registrare un risparmio nella spesa corrente del bilancio comunale*".

Alla luce di tali affermazioni, l'Ente ha espresso la convinzione che "*La convenienza dell'acquisizione di una partecipazione in Pasubio Tecnologia S.r.l. per il Comune non può essere valutata esclusivamente sulla base dell'entità dell'utile prodotto dalla Società. Si ritiene che l'acquisizione della quota non costituisca un investimento finanziario finalizzato alla percezione di dividendi, ma è funzionale all'instaurazione di un rapporto societario e operativo con una società pubblica specializzata nella fornitura di servizi ICT necessari all'Ente*". Al riguardo, l'Ente elenca una serie di utilità attese: "*la disponibilità di servizi informatici essenziali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; la specializzazione della Società nei servizi destinati alla Pubblica Amministrazione; la continuità operativa e la sicurezza delle infrastrutture; il supporto agli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di digitalizzazione e cybersicurezza; la disponibilità di competenze non rilevabili all'interno dell'ente; il contenimento delle tariffe; le economie di scala derivanti dalla gestione aggregata; la possibilità per gli enti soci di esercitare il controllo analogo; il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale e finanziario della Società*".

Quanto sopra è, d'altra parte, precisato dall'Ente in altro passaggio, nel quale si dichiara che "*La partecipazione deve pertanto essere considerata quale presupposto organizzativo per l'accesso al modello dell'in-house providing e per l'instaurazione di un rapporto strutturale con un soggetto pubblico dotato delle competenze, delle infrastrutture e delle qualificazioni necessarie per assicurare servizi informatici essenziali all'Ente*".

Conclusivamente, "*Il Comune di Longare ritiene pertanto che il risultato dell'esercizio 2025, sebbene inferiore alla previsione del Piano industriale, non rappresenti un elemento*

tale da compromettere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, né da modificare - di per sé - la valutazione della convenienza istituzionale e organizzativa dell'acquisizione della partecipazione", aggiungendo che "[r]*esta ferma la necessità di proseguire il monitoraggio periodico dell'andamento della gestione, degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, dell'evoluzione dei costi e delle tariffe e della qualità dei servizi erogati agli enti soci*".

La Sezione prende atto dell'impegno al monitoraggio delle condizioni di convenienza dell'operazione, cui deve affiancarsi il medesimo impegno con riferimento alla sua sostenibilità finanziaria, come raccomandato nel paragrafo precedente.

2.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Nell'atto consiliare si evidenzia che, conformemente all'art. 4, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016, Pasubio Tecnologia Srl, in coerenza con l'oggetto sociale indicato all'art. 4 e con la compagine societaria, come definita dall'art. 5 del relativo statuto, "(…) *è una società a totale capitale pubblico che opera quale società in house providing ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) erogando servizi ICT strumentali a favore degli enti soci* ". Inoltre, si precisa che "*i servizi ICT rientrano tra quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Longare, nel rispetto del vincolo di scopo di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016*", con conseguente rapporto di strumentalità tra le finalità pubbliche degli enti controllanti e l'attività svolta da Pasubio Tecnologia Srl.

Viene, inoltre, evidenziata la natura locale del bacino di attività della società Pasubio Tecnologia Srl; in particolare, nella delibera si afferma che "*la società è partecipata da molteplici enti pubblici locali, in prevalenza (ma non solo) della Provincia di Vicenza, e svolge stabilmente oltre l'80% della propria attività a favore degli enti soci, come da art. 4 dello Statuto societario. Pasubio Tecnologia S.r.l. costituisce il partner tecnico del Soggetto Aggregatore per il Digitale (SAD) della Provincia di Vicenza, configurandosi come soggetto di riferimento territoriale per il coordinamento delle politiche di trasformazione digitale degli enti locali.*" Inoltre, nell'atto consiliare, viene riportato che "*l'operazione non determina distorsioni della concorrenza né configura aiuti di Stato, trattandosi di modello di autoproduzione di servizi pubblici mediante società interamente a controllo pubblico*".

Così ricostruito l'intervento in esame, è possibile inquadrare sia l'attività aziendale sia l'operazione di acquisizione in ambito strettamente regionale, con caratteristiche di strumentalità e autoproduzione a favore delle amministrazioni pubbliche uniche socie, data la natura *in house* della società.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la

conformità della deliberazione consiliare del Comune di Longare n. 32 del 14 settembre 2026, concernente la partecipazione nella società Pasubio Tecnologia Srl, ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, esprime le riserve di cui al paragrafo 2.3.

DISPONE

la trasmissione, a cura della Segreteria, della presente deliberazione al Comune di Longare, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Longare di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale la presente deliberazione entro cinque giorni dalla ricezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Paola CECCONI	Francesco UCCELLO
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 ottobre 2026

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.f.

Luca CASTELLARO

f.to digitalmente